Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

(ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 - AI Act, del Regolamento UE 2016/679, e del DM 166/2025)

Art. 1 –Premessa

I sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) possono contribuire al miglioramento dei processi organizzativi, gestionali, formativi e di apprendimento che si realizzano nelle istituzioni scolastiche.Il loro utilizzo deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti etici, tecnici e normativi,in modo da garantire un utilizzo responsabile dell'IA, e assicurare trasparenza, spiegabilità, solidità tecnologica e piena conformità alle norme vigenti.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA)all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti, tra cui:

- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- Regolamento UE 2024/1689AI Act;
- Decreto Ministeriale n. 166 del 09/08/2025 erelative Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;
- Legge 23/09/2025 n.132(Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale).

Gli obiettivi del presente regolamento sono:

- garantire la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali;
- definire le linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione del personale scolastico e degli studenti (*deployer*) per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati a manipolazione, plagio e pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici basati su algoritmi di apprendimento automatico, capaci di operare in autonomia variabile e di generare risultati come analisi, suggerimenti o decisioni che influenzano ambienti fisici o digitali.Appartengono a questa categoria strumenti in grado di elaborare testi, tradurre, generare contenuti o risolvere problemi simulando funzioni cognitive umane — ad esempio ChatGPT, Grammarly, Canva, DeepL, applicazioni di disegno automatico o strumenti di tutoring, generazione di immagini e video.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Il presente regolamento interessa tutto il personale docente e non docente, gli studenti e le loro famiglie. Gli ambiti di applicazione comprendono tutte le attività didattiche e amministrative della scuola e riguardano, in particolare:

- gli strumenti e le piattaforme digitali dotate di IA utilizzate in ambito didattico, gestionale o amministrativo;
- le attività, i progetti o i percorsi formativi che prevedano l'impiego di sistemi di IA da parte di studenti, docenti o personale della scuola;
- le iniziative sperimentali o di ricerca che includono l'uso dell'intelligenza artificiale.

Art. 4 – Principi generali

- L'IA rappresenta un mezzo di supporto, non un sostituto dell'impegno personale o della riflessione critica,e il suo impiego deve essere

trasparente e dichiarato. È vietato qualsiasi utilizzo improprio o disonesto, incluso il plagio.

- Ogni attività connessa all'IA deve basarsi sui seguenti principi:
  - legalità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali;
  - controllo umano e affidabilità: le decisioni significative non possono essere demandate esclusivamente a sistemi automatizzati;
  - proporzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi didattici;
  - non discriminazione e imparzialità: divieto di utilizzo di IA che profilano o categorizzano studenti in modo improprio;
  - inclusione e accessibilità per tutti gli utenti della comunità scolastica;
  - l'adozione di strumenti IA deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 5 – Divieti

In conformità con l'AI Act, è vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che:

- rilevino o interpretino emozioni e stati d'animo degli studenti;
- effettuino profilazioni psicologiche o predittive del comportamento scolastico;
- valutino automaticamente gli studenti senza intervento umano;
- raccolgano dati biometrici o sensibili senza consenso esplicito e motivato, o che realizzino profilazioni indebite.

Art. 6 – Applicazioni consentite (rischio limitato)

Sono ammessi strumenti di intelligenza artificiale che:

- assistono nella scrittura, traduzione o revisione di testi, sotto supervisione didattica;

- supportano il tutoraggio per il recupero, il potenziamento o l'orientamento;
- generano contenuti multimediali per fini educativi (es. mappe concettuali, immagini, quiz);
- ottimizzano processi amministrativi interni (es. automatizzazione di moduli o risposte).

Art. 7 – Uso dell'IA da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti o elaborare materiali didattici. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione da parte del docente.

In particolare:

- i docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole;
- l'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente;
- l'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy;
- l'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti;
- la scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici;
- l'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise;
- i docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento;

- I docenti hanno diritto a una formazione specifica sull'uso etico, legale e didatticamente efficace dell'intelligenza artificiale.

Art. 8 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

- Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché il loro utilizzo per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti rispetti le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e delle infrastrutture informatiche.
- L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
- L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
- La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
- La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 9 – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

- Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
- È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
- L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
- Per gli studenti minorenni, l'utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.
- Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.L'uso dell'IA senza

dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

- I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.
- Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
- I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'IA.

Art. 10 – Formazione del personale scolastico e degli studenti

La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, ATA e studenti, uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA. La formazione deve includere:

- uso sicuro dell'IA in ambito didattico ed amministrativo;
- etica e responsabilità nell'uso;
- prevenzione di plagio e abusi.

È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e università.

Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento deidati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono essere rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto diopporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.

Art. 10 – Limiti di età e consenso

- L'uso degli strumenti di IA è consentito nel rispetto delle limitazioni di età stabilite dalla normativa vigente.
- Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di siano facilmente accessibili e comprensibili.

Art. 11 – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione di IA deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi, comprendente:

- stress lavoro-correlato per docenti e ATA;
- sicurezza informatica e protezione dei dati.

Il DVR deve essere aggiornato periodicamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

Art. 12 – Proprietà dei prodotti generati

- I prodotti generati con l'IA sono di co-proprietà della scuola e dello studente.
- La loro pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola.
- È vietato qualsiasi uso commerciale dei prodotti generati con l'IA.

Art. 13 – Monitoraggio e revisione

- Il regolamento è soggetto a revisione annuale per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
- Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e RPD, valuta l'efficacia del regolamento.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2025/2026 a seguito della lettura e dell'approvazione del Collegio dei Docenti del giorno 28/01/2026 e del successivo Consiglio di Istituto del giorno 29/01/2026.